

REGOLAMENTAZIONE DEL CONCORSO SPECIALE "SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO"

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, in via sperimentale, l'organizzazione, l'esercizio e la gestione dell'estrazione speciale del gioco Enalotto denominata "SiVinceTutto SuperEnalotto".
2. Il numero dei concorsi speciali di cui al comma 1, non potrà in ogni caso superare, nell'anno 2011, i quattro eventi.

Articolo 2

Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, che si effettua in base ad uno specifico regolamento pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.
2. Con appositi provvedimenti sono stabiliti:
 - a) i calendari dei concorsi speciali con le relative date di avvio della raccolta, chiusura della raccolta, effettuazione delle estrazioni;
 - b) la denominazione commerciale di ciascun concorso speciale.
3. Per ciascun concorso speciale è estratta una combinazione di 6 numeri. Tale combinazione è estratta da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato su urne automatizzate, è il medesimo adottato per il Gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto.
4. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3 si consegue un punto.
5. Le categorie di premi sono 4:
 - a) alla prima categoria, "punti 6", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3;
 - b) alla seconda, alla terza e alla quarta categoria, rispettivamente "punti 5", "punti 4" e "punti 3", appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4 e 3 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3.
6. Ove l'estrazione non risulti effettuabile nei tempi e con le modalità previste, né tempestivamente recuperabile, con apposito provvedimento si darà luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, previa presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall'annullamento del concorso stesso.

Articolo 3

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. Una combinazione di gioco è costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.
 2. La giocata minima consiste in una singola combinazione di gioco.
 3. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 5,00.
 4. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito da una percentuale pari al 50% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
 5. Il montepremi totale viene ripartito tra le quattro categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
 - a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 50,00% del montepremi totale;
 - b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 32,38% del montepremi totale;
 - c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 3,36% del montepremi totale;
 - d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 14,26% del montepremi totale.
- La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'articolo 2, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.
6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria il montepremi totale sarà così distribuito:

- a) Al montepremi di seconda categoria va il 34,00% del montepremi totale;
 - b) Al montepremi di terza categoria va il 10,08% del montepremi totale;
 - c) Al montepremi di quarta categoria va il 55,92% del montepremi totale.
7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima e seconda categoria, il relativo montepremi sarà attribuito in parti uguali al montepremi della terza categoria con punti 4 e della quarta categoria con punti 3.
 8. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima, di seconda e di terza categoria, i relativi montepremi saranno attribuiti al montepremi della quarta categoria.
 9. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 6, 7 e 8, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi di SiVinceTutto SuperEnalotto sarà suddiviso tra tutti i partecipanti, indipendentemente dall'esito del pronostico effettuato.
 10. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

Articolo 4

Modalità di gioco

1. La giocata può essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalità:
 - a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;
 - b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;
 - c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;
 - d) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;
 - e) per via telematica, con le diverse modalità previste per realizzare la partecipazione al gioco a distanza, previ i necessari adeguamenti tecnici.
2. Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale è tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.

Articolo 5

Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco

1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
 - a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;
 - b) i codici di controllo;
 - c) il numero che contraddistingue il concorso speciale;
 - d) la data di estrazione del concorso speciale;
 - e) il codice identificativo del punto di vendita;
 - f) il codice identificativo del terminale di gioco;
 - g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;
 - h) il numero progressivo della giocata;
 - i) la data e l'ora di accettazione della giocata;
 - j) il logo del gioco;
 - k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;
 - l) la denominazione ed il logo del Concessionario;
 - m) in caso di giocate a cartura, il numero identificativo delle relative cedole.
3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.
4. Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti

all'approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:

- a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco;
 - b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;
 - c) i modelli delle ricevute di gioco.
5. Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
- a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;
 - b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita.
6. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Articolo 6

Giocate sistemiche e a caratura

1. Per "giocata sistemistica" si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 12.376 combinazioni di gioco.
2. Per "giocata a caratura" si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
3. Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso può essere inferiore ad euro 10.
4. Le giocate a "caratura ordinaria" sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
5. Le giocate a "caratura speciale" sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilità. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.
6. Le giocate a caratura speciale si effettuano con le stesse modalità previste per il gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto;
7. Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.

Articolo 7

Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco

1. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è quella di cui all'articolo 1 del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, con specifica competenza in ordine alle seguenti attività:
 - a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all'articolo 9, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;
 - b) determinazione dell'importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;
 - c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative
 - alla combinazione vincente,
 - all'ammontare complessivo del montepremi,
 - all'ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,
 - al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita.
 - d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera c);
 - e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 10, comma 1;
 - f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dall'articolo 16.
2. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto necessario, due o più rappresentanti del Concessionario.
3. Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:
 - a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di AAMS, valutati idonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;
 - b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.
4. Il Concessionario è comunque responsabile degli esiti dell'attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.
5. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
6. È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, non-

ché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del Concessionario.

Articolo 8

Determinazione delle giocate vincenti

1. AAMS stabilisce:
 - a) la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;
 - b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.
2. Per ciascun concorso speciale, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.
3. I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 7, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'articolo 2, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque non inferiore a tre unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.
4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la leggibilità ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.
5. Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'articolo 2, i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'articolo 2, comma 1.
7. A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'articolo 2, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:
 - a) constata l'integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;
 - b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;
 - c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.
8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:
 - a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di elaborazione, sulla base delle giocate risultate vincenti e dell'importo del montepremi;
 - b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli adempimenti di competenza,
 - delle combinazioni vincenti,
 - degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,
 - delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,
 - della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;
 - c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso.
9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.
10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all'articolo 16, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.
11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.

Articolo 9

Archivio del gioco

1. Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.
2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.

3. In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.

4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

Articolo 10

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 8, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:

- la combinazione vincente;
- l'ammontare del montepremi;
- il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
- il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
- gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;
- la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;
- ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:

- in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;
- in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute vincenti.

Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresì pubblicato dal Concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto a), entro 2 giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.

3. Ad ogni concorso il Concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:

- la combinazione vincente;
- l'ammontare del montepremi;
- il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;
- il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;
- gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;
- la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;
- ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

Articolo 11

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. La raccolta delle giocate del gioco "SiVinceTutto SuperEnalotto" è effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della rete di vendita destinata alla commercializzazione dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.

2. Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi. Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.

4. Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita a distanza lo stesso compenso riconosciuto al punto di vendita fisico, in applicazione dell'Atto esecutivo all'Atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, dell'articolo 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti.

5. Il compenso del Concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Articolo 12

Rendicontazione

1. Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:

- incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto

tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

c) compenso del Concessionario;

d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;

e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;

f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

Su indicazione di AAMS il Concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.

2. Il Concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 13

Versamenti all'erario

1. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita.

2. Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco. In caso di ritardato versamento si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.

3. Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 16, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi sono conferiti nella misura e con le modalità previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.

Articolo 14

Pagamento delle vincite

1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:

- presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;
- presso il punto di vendita del Concessionario nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;
- presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;
- presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.

L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere c) e d) è esposto presso i punti di vendita del gioco SiVinceTutto SuperEnalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

3. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:

- nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, in contanti o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;
- nei casi di cui alla lettera c) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;
- nei casi di cui alla lettera d) del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.

Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

4. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera d) del comma 2.

5. Il pagamento dei premi si effettua:

- nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;
- nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad

essa attribuito, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite è corrisposto dopo la definizione dei medesimi.

6. Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalità della riscossione sono da intendersi riferiti, non già a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.

7. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.

8. Il Concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 16, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;

d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate. Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di AAMS.

9. Il concessionario ed i punti di vendita sono soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. I dati anagrafici dei giocatori dei quali risulti obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilità, a disposizione dell'Autorità competente.

Articolo 15

Publicità e pagamento delle vincite relativi al gioco effettuato con modalità di partecipazione a distanza

1. Il concessionario pubblica sul sito internet previsto dall'atto di convenzione le quote e il numero di vincenti per ciascun concorso speciale "Si-VinceTutto SuperEnalotto", con indicazione del numero delle giocate vincenti e delle quote suddivise per concorso, nonché tutte le informazioni e le comunicazioni di carattere ufficiale sul gioco.

2. Il concessionario rende altresì accessibile al giocatore, sul sito internet di cui al comma 1, un applicativo di verifica che, a seguito dell'inserimento di dati che consentano di identificare in modo univoco una specifica giocata, fornisce ogni informazione sull'esito della giocata stessa e sull'importo delle eventuali vincite. Tale applicativo è rilasciato, senza onere alcuno, a tutti i punti di vendita a distanza, i quali sono tenuti a renderlo a loro volta accessibile ai giocatori sui propri siti internet.

3. Per ciascun concorso il concessionario comunica ai punti di vendita a distanza le vincite relative ai conti di gioco di competenza nel tempo tecnico strettamente necessario.

4. Il concessionario mette a disposizione di AAMS tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed al controllo del regolare svolgimento del gioco.

5. Tutte le vincite di importo inferiore ad Euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a distanza.

6. Tutte le vincite di importo superiore o pari ad Euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate dal concessionario mediante accredito diretto su un conto corrente bancario o postale espressamente indicato dal vincitore.

Articolo 16

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.

2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il Concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 7 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.

4. Per i reclami la Commissione di cui all'articolo 7 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.

6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della ridefinizione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa

nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti.

8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

9. È fatta salva per il Concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.

Articolo 17

Completezza delle fonti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ovvero non eseguibile, si applicano le disposizioni di carattere generale relative alla disciplina del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale denominato Superstar e, ove del caso, quelle relative alla raccolta a distanza.

Articolo 18

Efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore ed ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Decreto del 25 Marzo 2011 - Prot. n. 2011/9263/Giochi/Ena